



## Fasc. Anac UVCP 4967/2022

### Oggetto:

**GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 164 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER IL COMUNE DI – omissis – ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA – omissis – CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 3 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

**CIG N. – omissis – .**

Nell’ambito dell’esercizio delle proprie prerogative istituzionali, l’Autorità ha rilevato che, nel bando di gara in oggetto, è stato individuato come triennio di riferimento, sia per il fatturato specifico annuo che per il “servizio di punta”, il triennio 2017-2018-2019 (vd. par. 6.2 e 6.3 del disciplinare di gara). Tale scelta è stata motivata “In considerazione del fatto che l’anno 2020 può essere stato caratterizzato da un andamento anomalo dei servizi causa pandemia da Covid-19”.

Al riguardo si ritiene che codesta Amministrazione potrebbe più opportunamente perseguire l’obiettivo di tutelare il livello di partecipazione agendo sui requisiti esperienziali ed economico-finanziari tramite il ridimensionamento dei valori minimi richiesti, ovvero estendendo invece che traslando il periodo di riferimento per la comprova dei requisiti stessi in accordo con quanto suggerito nel Comunicato del Presidente dell’Autorità del 13 aprile 2021 (consultabile sul sito web istituzionale).

Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica, è stato infatti rilevato che la scelta di un periodo di riferimento di molto antecedente l’indizione della gara “determina effetti irragionevolmente distorsivi della concorrenza e soprattutto non garantisce, in concreto, la capacità tecnico-professionale dei partecipanti” per un verso, andando ad escludere soggetti che abbiano potenzialmente svolto nell’ultimo triennio il servizio in questione, e, per l’altro, consentendo, invece, di presentare offerte ad operatori economici che non abbiano svolto il servizio potenzialmente da molto tempo” (vd. Delibera ANAC n. 481/2022 del 19 ottobre 2022).

Per quanto riguarda il fatturato specifico è stato affermato dalla giurisprudenza che il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando, ammettendosi deroghe a tale principio purché si faccia “riferimento ad un periodo di tempo significativo ... e quanto più prossimo al momento di indizione della gara” (Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 24/ 06/ 2020, n.1467).

Ciò posto, si chiede di comunicare all’Autorità le eventuali iniziative adottate in recepimento delle suddette raccomandazioni, indicandosi per la risposta il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente. Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 213 del d.lgs. 50/2016, l’inosservanza del suddetto termine comporta l’avvio del procedimento sanzionatorio, nonché il deferimento al Consiglio dell’Autorità per le decisioni relative all’acquisizione diretta degli elementi richiesti.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente